



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2016 FASC. 2

(ESTRATTO)

GIUSI SORRENTI

**LA (PARZIALE) RICONVERSIONE DELLE “QUESTIONI DI
INTERPRETAZIONE” IN QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE**

25 LUGLIO 2016

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Giusi Sorrenti
La (parziale) riconversione delle “questioni di interpretazione” in questioni di legittimità costituzionale

ABSTRACT: *The judgment of the Constitutional Court n. 111/2016 represents a revirment with respect to the previous constitutional jurisprudence on the obligation of the true interpretation, since with it would seem that the judge “a quo”, although the obligation to try to prevent the antinomy is always imposed, should no longer “prefer” the true interpretation. So the paper aims to analyze the advantages and disadvantages of this new hermeneutic approach, within what appears to be a tendency, more generally, to centralize the judgment by the constitutional judge, with the recovery of the foundations of modern constitutionalism.*

SOMMARIO: 1. Il percorso inverso: le “questioni di interpretazione” tornano (in parte) ad essere questioni di legittimità costituzionale. – 2. Diagnosi di una svolta. – 3. Alcuni dubbi che permangono nella definizione dei contorni del nuovo indirizzo. – 4. Al di là del mutamento delle formule processuali: uno sguardo ai riflessi sul modello di giustizia costituzionale. – 5. Una chiosa finale.

1. *Il percorso inverso: le “questioni di interpretazione” tornano (in parte) ad essere questioni di legittimità costituzionale*

Chi studia i modelli di giustizia costituzionale, dove ogni aspetto – dagli organi titolari del potere d’iniziativa, alla delimitazione dell’oggetto, ai requisiti per l’accesso – definisce la misura in cui si attua nell’ordinamento il principio di supremazia costituzionale, non può non constatare la veridicità dell’affermazione secondo cui «le “forme” (e, beninteso, non le semplici “formalità”) qui davvero diventano, per così dire, “sostanze”, nel senso che gli itinerari o i mezzi (processuali) impiegati per raggiungere gli obiettivi (i contenuti di giustizia o di verità) finiscono per avere un rilievo equivalente a quello di questi ultimi»¹. È in questo spirito che ci si appresta a segnalare una recente novità che emerge dall’ultima giurisprudenza del garante della legittimità costituzionale delle leggi.

Leggendo la motivazione della [sent. n. 111/2016](#), del 20 maggio 2016, ci si imbatte in un’interessante e ancora piuttosto inedita affermazione: «Va ancora osservato che il giudice *a quo* ha esperito il tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, con la conseguenza che l’eventuale verifica dell’esistenza e della legittimità di un’alternativa esegetica costituisce questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità ([sentenza n. 221 del 2015](#))».

La logica conclusione che si ricava dall’asserzione appena riportata è che basta al giudice rimettente esperire il tentativo d’interpretazione conforme a Costituzione per porre al riparo la proposizione della questione di legittimità costituzionale dalla declaratoria d’inammissibilità. Detto in altri termini, una volta compiuto detto tentativo, il suo eventuale fallimento non è sindacabile in punto di ammissibilità della questione. A suffragare senza dubbio alcuno questo assunto è l’inciso in cui si legge che attiene al *merito* del giudizio non solo la verifica della «legittimità» dell’alternativa esegetica prescelta dal rimettente – conclusione invero scontata – ma anche quella relativa alla sua «esistenza», ovvero l’indagine attinente alla sussistenza di una interpretazione plausibile di segno opposto e dunque costituzionalmente conforme².

¹ P. GROSSI, *Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2015*, Roma, Palazzo della Consulta, 11 aprile 2016, in www.cortecostituzionale.it, 2.

² È noto che la Corte non ricerca interpretazioni plausibili diverse da quella adottata dal giudice *a quo* se non nel senso conforme a Costituzione, non essendo sorretta da alcuna *ratio* attinente al suo sindacato la mera ricerca di

Questo esito è pienamente avvalorato anche dalla lettura del precedente citato dalla stessa Corte – la [sent. n. 221/2015](#), del 5 novembre 2015 – dove si trova una motivazione più articolata, volta ad affermare che la mera prospettazione di ragioni da parte del giudice *a quo* sull'impraticabilità di una soluzione ermeneutica³ alternativa è sufficiente a consentire l'accesso della questione alla trattazione nel merito; motivazione che, per la sua inequivocità, conviene riportare: «La compiuta valutazione di tali argomenti, ancorché inidonea ad escludere possibili soluzioni difformi, appare indicativa del tentativo, in concreto effettuato dal giudice *a quo*, di utilizzare gli strumenti interpretativi a sua disposizione per verificare la possibilità di una lettura alternativa della disposizione censurata, eventualmente conforme a Costituzione. Tale possibilità viene consapevolmente esclusa dal rimettente, il quale ravvisa nel tenore letterale della disposizione un impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile. La possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, *non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale*, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità»⁴. Nel caso di specie, l'ufficio giudiziario rimettente dubita della costituzionalità dell'art. 1, co. 1, l. n. 164/1982, che subordina la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso all'assoggettamento dell'interessato ad invasivi trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali) modificativi dei caratteri sessuali primari, ravvisando, da una parte, un contrasto con gli artt. 2 e 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 8 Cedu, per lesione del diritto fondamentale all'identità di genere e, dall'altra, con gli artt. 3 e 32 Cost., per il pregiudizio arrecato al diritto alla salute⁵. Prima di sollevare il dubbio di costituzionalità, il giudice comune si domanda se la disposizione censurata non possa essere intesa nel senso di *non* richiedere *sempre*, ai fini della rettificazione, interventi medico-chirurgici – da ritenere precisamente indispensabili solo «nel caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia laddove la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali»⁶ – ma finisce con il rifiutare tale possibilità ermeneutica, perché essa cozzerebbe con la lettera della disposizione. Il che, appunto, fornendo di per sé la prova di quel tentativo di armonizzazione interpretativa richiesto dalla Corte, è sufficiente per determinare l'ammissibilità della questione.

Va subito chiarito che l'idoneità del tentato adeguamento ermeneutico a mettere al riparo l'ordinanza di rimessione da pronunce che si arrestino *in limine litis* è assoluta, nel senso che prescinde dalla correttezza del ragionamento interpretativo del giudice rimettente (ovvero dalla sua condivisione da parte del giudice delle leggi). Lo evidenzia limpidamente e concretamente la stessa pronuncia sui *transgender*, laddove la Corte costituzionale chiude il suo giudizio con un dispositivo

un'interpretazione *corretta*: su questo assunto v. volendo G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2005, 192 ss. In generale, sulla bontà del fondamento della tecnica v., di recente, F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a Costituzione*, in [RivistaAIC](#), 2/2014 (che giunge tuttavia a conclusioni distanti da quelle di chi scrive).

³ L'aggettivo "ermeneutico" (così come il sostantivo "ermeneutica") è in questa sede impiegato in senso ampio e generico, come sinonimo di "interpretativo" (e di "interpretazione"), per mera comodità espositiva e in concordanza con la sua radice etimologica nel greco antico, senza disconoscere la peculiarità dell'ermeneutica in sé, come branca della scienza che studia l'argomentazione giuridica, oggi particolarmente in auge data l'attenzione rivolta dalla riflessione contemporanea al metodo nel diritto (significativo in proposito il contributo di R. ALEXY, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione* giuridica, 1978, trad. italiana di M. La Torre, Giuffrè, Milano 1998).

⁴ [Sent. n. 221/2015](#), Punto 3.3. del Cons. in dir. (c.vo non testuale).

⁵ V. sul merito della decisione: C.M. REALE, *Corte costituzionale e transgenderismo: l'irriducibile varietà delle singole situazioni*, in [BioLaw Journal](#), 1/2016, 283 ss.

⁶ Come sostenuto da un filone della giurisprudenza di merito, richiamato dall'Avvocatura generale dello Stato (punto 3.2. della motivazione in fatto).

di infondatezza “nei sensi”, adottando proprio l’interpretazione conforme ritenuta impraticabile e quindi esclusa dal giudice *a quo*, che si era profilata già – come si è detto – nelle aule di alcuni tribunali di merito e che, dopo la proposizione della questione, aveva pure ottenuto l’avallo della giurisprudenza di legittimità⁷.

Perché lo sforzo interpretativo sia assolto e l’ingresso nel merito garantito non basta, tuttavia, invocare l’irresistibile lettera della legge, ma occorre motivare adeguatamente l’impossibilità della conciliazione ermeneutica: solo con un’«ampia motivazione» ed una premessa interpretativa «non implausibile» si può superare il vaglio di ammissibilità⁸.

Ora è ben noto che in passato la casistica della giurisprudenza costituzionale mostrava in modo ricorrente ordinanze (e talora sentenze) d’*inammissibilità*, generalmente manifesta, tanto, da una parte, *per omesso tentativo di interpretazione conforme*⁹, quanto, dall’altra, *per omessa (preferenza accordata all’) interpretazione adeguatrice*¹⁰ o *per insufficiente sforzo interpretativo* ovvero ancora *per erroneità del presupposto interpretativo*, laddove l’erroneità non alludeva affatto – come potrebbe sembrare – alla correttezza del processo ermeneutico, ovvero alla scelta da parte del giudice *a quo* di una norma impossibile o implausibile, bensì alla mancata preferenza per una lettura costituzionalmente orientata. La novità segnata dall’orientamento in esame consiste dunque nel venir meno, a quanto pare, del secondo grappolo di formule, pressoché equivalenti, a sostegno della pronuncia meramente processuale¹¹: fermo restando il dovere di praticare la via della conciliazione ermeneutica tra legge e Costituzione, la divergenza della Corte costituzionale dall’interpretazione del giudice *a quo* torna perciò, com’era in principio¹², ad essere un profilo che attiene al giudizio di merito del censore delle leggi. Precisamente, infatti, il vincolo gravante adesso sul giudice *a quo* – e rilevante ai fini dei requisiti processuali della questione – sarebbe solo quello procedurale dell’esperimento del tentativo di armonizzazione interpretativa e non più anche quello della preferenza da accordare all’alternativa ermeneutica conforme a Costituzione. In definitiva, il *dovere*

⁷ V. Corte di cass, I sez. civ., sent. 20 lug. 2015, n. 15138 (addotta ancora una volta dall’Avvocatura generale dello Stato come argomento per fondare la richiesta – non accolta – di declaratoria di *inammissibilità* per omessa interpretazione conforme: punto 3.3. della motivazione in fatto).

⁸ [Sent. n. 94/2013](#); similmente, sentt. [n. 110](#) e [n. 302 del 2013](#).

⁹ Questa formula, che viene mantenuta, da un lato, è sorretta da una compiuta giustificazione (v. [sent. n. 10/2013](#), dove si legge che «la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi, che la legge riconosce al giudice remittente, e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato, integrano omissioni tali da rendere manifestamente *inammissibile* la sollevata questione di legittimità costituzionale»), dall’altro significativamente approda anche al giudizio in via principale, che era prima per essa un terreno vergine (v. la [sent. n. 153/2015](#), d’*inammissibilità* per «mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione»).

Poiché tuttavia tale ultimo approdo solleva alcune perplessità (v. M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir., Annali*, IX (2016), 467), non può non insinuarsi il sospetto che risponda a mere ragioni di economia processuale, dettate dall’ipertrofico ricorso in via d’azione, nelle dimensioni assunte dopo la riforma del Tit. V, Parte II, Cost.

¹⁰ V. per es. [ord. n. 310/09](#), in cui non è «l’omissione del tentativo di interpretazione conforme e, neppure, potrebbe dirsi, l’assenza di ogni argomentazione, bensì l’insufficienza degli argomenti addotti in raffronto alle soluzioni diverse (e costituzionalmente compatibili) prospettate da altri giudici che qui conduce all’*inammissibilità*»: G. SERGES, *L’interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione con i giudici*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, 3363 ss. (ove si rinvengono altri esempi giurisprudenziali analoghi).

¹¹ Che l’ipotesi in cui «si allega di aver tentato l’interpretazione conforme, ma senza successo» sia «affatto diversa», ai fini della sanzionabilità con il dispositivo dell’*inammissibilità*, da quella in cui non si è esperito per nulla il tentativo di armonizzazione interpretativa (o non se n’è dato atto) è riconosciuto da M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, cit., 467.

¹² Per quanto in qualche remota pronuncia (v. [sent. n. 46/1958](#)), dinanzi ad una pluralità di interpretazioni possibili, la Corte escludesse l’esistenza di una questione di legittimità costituzionale, ravvisando una mera questione d’interpretazione, l’esito finale era, infatti, pur sempre quello dell’infondatezza.

di tentare di prevenire l'antinomia tra legge e Costituzione in via interpretativa prima di avviarne la risoluzione giudiziaria attraverso il sindacato accentrato, ai fini dell'ingresso nel merito, è l'unico a sopravvivere¹³, soppiantando l'ulteriore *dovere di preferire l'interpretazione conforme*.

2. Diagnosi di una svolta

Il ricorso alla pronuncia di tipo processuale davanti ad una pluralità di interpretazioni possibili della legge censurata ha segnato, come si sa, l'apoteosi della dottrina dell'interpretazione conforme¹⁴ accolta dalla Corte costituzionale, come forma più pressante dell'invito di adeguare il significato della legge ai principi costituzionali, rivolto ai giudici comuni e, contestualmente, il tramonto di qualsiasi presunto monopolio nel campo dell'interpretazione costituzionale in capo al censore delle leggi¹⁵; monopolio che per la verità non era lecito desumere, a mio avviso, a rigore, nemmeno dalla prima fase delle sentenze interpretative di rigetto, in cui l'accentramento in capo alla Corte dell'interpretazione conforme aveva ragioni storico-giuridiche sintetizzabili in due assunti: il primo, l'esigenza di rivendicare un potere di reinterpretazione in mano all'organo costituzionale di controllo, in modo da svincolarsi nella definizione dell'oggetto del giudizio dalla ricostruzione del significato della legge operata dal giudice rimettente; il secondo, il clima ancora non ancora pienamente favorevole al riconoscimento della forza precettiva della Costituzione da parte della giurisdizione comune, che rendeva prematura l'insistenza da parte della Corte sul dovere diffuso d'interpretazione adeguatrice.

È noto anche che l'uso della formula processuale in tale contesto si accompagnava, con una certa promiscuità, al perdurante impiego delle sentenze interpretative (nelle varie ed articolate sfaccettature che esse andavano assumendo), tanto da far dubitare dell'esistenza di una rigorosa distinzione nei presupposti che giustificavano l'adozione ora dell'una ora dell'altra formula, inducendo alcuni a pensare che la comparsa dei dispositivi di inammissibilità in presenza della possibilità di un'interpretazione adeguatrice fosse riconducibile solo a pragmatiche ragioni di

¹³ Di una «ulteriore condizione» della questione di legittimità costituzionale ha discusso, come si sa, R. ROMBOLI, *L'applicazione della Costituzione da parte del giudice comune*, in *Testi e questioni di ordinamento giudiziario forense*, I, *Antologia di scritti*, a cura di S. Panizza - A. Pizzorusso - R. Romboli, Pisa, Plus, 2002, 249 ss. Che sia fisiologico un certo grado di variabilità nell'uso dei propri dispositivi da parte della Corte costituzionale è rilevato ancora da R. ROMBOLI, *Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia*, in *Studi in onore di F. Modugno*, IV, Napoli, ES, 2011, 2995 ss.

¹⁴ Si discute qui dell'interpretazione conforme a Costituzione, mentre esistono, com'è noto, le forme simili dell'interpretazione conforme alla CEDU e di quella conforme al diritto dell'UE, ponendosi conseguentemente il problema dei rapporti che intercorrono tra le tre tipologie, profilo su cui si è soffermato a più riprese A. RUGGERI, di cui v. ad es. *L'interpretazione conforme e la ricerca del "sistema di sistemi" come problema*, Testo rielaborato di un intervento al Convegno su *L'interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Rovigo 15-16 maggio 2014, in *RivistaAIC*, 2/2014 (30 maggio 2014), nonché R. BIN, *L'interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in *RivistaAIC*, 1/2015, ora anche in AA.VV., *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, a cura di A. Bernardi, Jovene, Napoli 2015, 17 ss. e spec. 29 ss.

Sull'ultima specie di interpretazione conforme v. i vari contributi contenuti nell'ultimo vol. ora cit.

¹⁵ Mette l'accento sull'aspetto in questione (proprio in relazione alle suddette pronunce d'inammissibilità) sottolineando la «vis interpretativa» della Costituzione, che altro non sarebbe se non una forma in cui trova espressione l'«applicazione diretta» della Carta fondamentale, R. BIN, *L'applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a Costituzione della legge*, in AA.VV., *La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa*, Jovene, Napoli 2010, risp. 206 s. e 219 ss.

Più ampiamente il punto è trattato da M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Federalismi.it*, 16/2007.

economia processuale, contingenti e casuali ed irriducibili in definitiva alla *ratio* della dottrina dell'interpretazione conforme elaborata dalla Corte costituzionale.

In verità, l'analisi della giurisprudenza costituzionale, mostrava invece come fosse ravvisabile una *regolarità* nella prassi del ricorso alla formula dell'inammissibilità in corrispondenza di certe fattispecie, lasciando spazio alle pronunce nel merito in situazioni diverse¹⁶: tale graduazione nell'utilizzo delle diverse tecniche decisorie aveva a che fare, in breve, con la diversa *consistenza* della lettura conforme a Costituzione nella prassi giudiziaria, in quanto, ad esempio, com'è noto, se l'interpretazione di dubbia costituzionalità prescelta dal giudice *a quo* e sottoposta al vaglio del giudice delle leggi costituiva diritto vivente, quest'ultimo si riteneva obbligato ad entrare nel merito del giudizio, nessun rimprovero potendo muovere al rimettente sul piano dell'ammissibilità della questione. Ma di certo l'emersione di tali regolarità, che consentivano di razionalizzare l'uso delle tecniche decisorie della Corte, non eliminava la difficoltà di carattere dogmatico-generale in cui si incorreva al momento di giustificare l'uso della tecnica di decisione processuale con la mancanza di qualcuno dei requisiti di ammissibilità prescritti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dalle leggi in materia¹⁷.

Con l'abbandono della formula meramente processuale per il mancato ottemperamento del dovere di interpretazione conforme trova quindi conferma, in primo luogo, il fallimento della ricerca tesa a reperire un fondamento a tale tipologia di dispositivo squisitamente sul piano della giustizia costituzionale: era difficile celare infatti la circostanza per cui, nel giudizio conclusosi con le formule processuali suddette, la Corte costituzionale si fosse di fatto ormai pienamente addentrata nel merito, comparando i vari significati alternativamente desumibili dal disposto legislativo con i parametri costituzionali invocati¹⁸. Il *revirement* odierno rappresenta indubbiamente una vittoria sul piano del recupero di un corretto uso dei dispositivi processuali da parte del giudice delle leggi.

Ma con la dismissione della precedente prassi, si consegue anche un altro benefico vantaggio, in relazione alla difficile intelligibilità della natura interpretativa di tale pronunce e dell'invito all'adeguamento ermeneutico in esse velatamente implicito. Non è il momento per riprendere qui le critiche cui presta il fianco, proprio a questo proposito, la tipologia decisoria in discorso, già mirabilmente espresse da L. Elia nelle sue puntuali osservazioni in argomento¹⁹ e poi ribadite dai

¹⁶ Come si è cercato di evidenziare nella ricostruzione fatta in G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme*, cit., 232 ss. e, per gli sviluppi successivi, in ID., *La Costituzione sottintesa*, in AA.VV., *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, Atti del Seminario annuale svoltosi a Roma-Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Milano 2010, 31 ss.

¹⁷ Per un raffinato tentativo in tal senso, che evoca l'assenza del requisito della rilevanza, v. A. RAUTI, *L'interpretazione adeguatrice come criterio logico tra rilevanza e non manifesta infondatezza (in margine alla sent. cost. n. 207/2001)*, in *Giur. it.*, 2002, 383 e ID., *L'interpretazione adeguatrice come meta criterio ermeneutico e l'inversione logica dei criteri di rilevanza e non manifesta infondatezza*, in AA.VV., *Il giudizio delle leggi e la sua diffusione? Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, Giappichelli, Torino 2002, 504 ss. Sul nesso con la rilevanza, v. anche G.P. DOLSO, *Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali e problemi aperti*, in *Scritti in onore di L. Carlassare*, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, IV, *Dei giudici e della giustizia costituzionale*, Jovene, Napoli 2009, spec. 1349 ss.

¹⁸ ... negando di fatto l'insussistenza dei requisiti processuali: con specifico riferimento alla rilevanza, ad es., non si può che ribadire quanto si scriveva tempo addietro, vale a dire che «quanto poco irrilevante sia la questione lo dimostra il fatto che essa, anziché divenire ininfluenza nel giudizio principale, attraverso la reinterpretazione venga piuttosto risolta» (G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme*, cit., 239). Conformemente, v. T. GUARNIER, *L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale tra interpretazione conforme e rilevanza. Un uso improprio delle formule decisionali?*, in *Giur. it.*, 2007, 1896 ss. e ora M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, cit., 467.

Mentre carenze in punto di rilevanza possono sostenersi riguardo all'inammissibilità pronunciata per "omesso tentativo d'interpretazione conforme": v. infatti l'[ord. n. 322/2013](#), in cui si afferma che il mancato impiego dei poteri interpretativi del giudice *a quo* prima della proposizione della questione è suscettibile di rilevare «anche in termini di insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza».

¹⁹ L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale*, in *Giur. cost.*, 2002, 3688 ss.

molti commentatori, critiche che non hanno impedito tuttavia al tipo di pronuncia in questione di continuare a vantare pieno diritto di cittadinanza nell'armamentario caro al giudice delle leggi. Basti notare che possono dirsi adesso finalmente superati i problemi legati al seguito problematico delle decisioni in oggetto nelle aule giudiziarie e conseguentemente allo scarso grado di effettività che tali pronunce processuali riuscivano a guadagnare all'interno della giurisdizione comune: il suggerimento di interpretazione conforme racchiuso nella pronuncia d'inammissibilità (specie se manifesta), all'indagine sul seguito ad essa riservato da parte dei giudici comuni, rivelava, com'è noto, un grado infinitesimale di "attecchimento" nel terreno della pratica giudiziaria, lasciando dilagare sacche di applicazione incostituzionale della legge censurata. Poiché la pronuncia di merito, sia pure interpretativa di rigetto, ha dimostrato nei fatti una capacità di orientamento ben maggiore nei confronti degli indirizzi giurisprudenziali comuni, si consegue con l'odierno mutamento di indirizzo una più ampia effettività nell'osservanza della Costituzione, scongiurando in maniera più efficace il rischio del permanere di letture costituzionalmente difformi²⁰.

Più precisamente, il rilievo sul piano processuale *solo* dell'omissione del tentativo e non dell'esito cui esso giunge prospetta un assetto rispondente ad un ragionevole equilibrio: da una parte, addossare al giudice il tentativo di armonizzazione interpretativa tra legge e Carta fondamentale ribadisce l'esclusione di alcuna idea di separazione tra legge e Costituzione, dall'altro, non sindacare la conclusione raggiunta dal giudice circa l'impraticabilità dell'interpretazione conforme con l'inammissibilità si traduce in un maggiore rispetto del *proprium* della competenza dei giudici comuni e della vera e propria essenza dello *iuris dicere*, che è l'attività di interpretazione della legge. Questo maggior rispetto per le competenze ermeneutiche del giudice comune, le cui modalità intrinseche d'esercizio non sono sostanzialmente sindacabili e sanzionabili dalla Corte attraverso un rifiuto d'ingresso nel merito del giudizio²¹, è indice di un più adeguato riposizionamento dei ruoli tra Corte costituzionale e giudici comuni: è legittimo per questi ricavare determinate interpretazioni dalla legge, ravvisando un limite a diverse letture nel grado di resistenza che ad essi pare di intravedere nella lettera della legge; altrettanto lo è per l'organo costituzionale di controllo discostarsi dal convincimento del giudice sul piano interpretativo.

La fase della «conversione»²² delle questioni di legittimità costituzionale in mere questioni attinenti all'interpretazione, come tali esulanti dalla sfera delle attribuzioni del garante della supremazia costituzionale – che aveva segnato una certa stagione della giurisprudenza costituzionale, iniziata sin dalla fine degli anni '80, ma infittitasi dalla metà degli anni '90 – avrebbe adesso avuto fine, almeno in una sua significativa manifestazione.

3. Alcuni dubbi che permangono nella definizione dei contorni del nuovo indirizzo

Rimane da chiedersi se l'irrelevanza sul piano processuale della mancata preferenza per l'interpretazione conforme sia davvero assoluta o non dipenda in qualche misura dalla solidità e consistenza nelle aule giudiziarie della lettura in armonia con la Costituzione. Si possono infatti

²⁰ E ciò, com'è noto, per la tendenza dei giudici *a quibus* a conformarvisi, pur in mancanza di un vincolo giuridico predicabile in tal senso (secondo la celeberrima tesi patrocinata in origine da V. Crisafulli).

²¹ Non lo sono dunque almeno in questa sede e con queste modalità; mentre si prospettano in dottrina altre forme di responsabilità dell'esercizio della discrezionalità giudiziale: v. in proposito M. NISTICÒ, *L'interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2015, 263 ss., su cui A. RUGGERI, *In tema di interpretazione e di interpreti nello Stato costituzionale (a proposito di un libro recente)*, in [DPCE Online](#), 3/2015, spec. 21 ss.

²² Secondo la terminologia usata da A. RUGGERI, *Stato e tendenze della legislazione (tra molte ombre e qualche luce)*, in ID., *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, III, *Studi degli anni 1996/1998*, Giappichelli, Torino 1999, 449.

dare diverse graduazioni in ordine al “consenso” di cui essa gode nelle aule dei tribunali: in via esemplificativa e in ordine crescente di consolidamento, si possono avere interpretazioni minoritarie, meri filoni interpretativi tra i tanti esistenti in uno scenario giurisprudenziale composito, interpretazioni dominanti. Se l’interpretazione scartata dal giudice *a quo* è “a portata di mano” – perché sostenuta in ipotesi dalla Cassazione – la questione proposta è ugualmente ammessa all’esame di merito? Il quesito è legittimo proprio perché i precedenti finora rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale sono ancora numericamente troppo esigui per escludere con certezza che siano contemplate eccezioni alla – pur generale e priva di *distinguo* – affermazione della Corte.

È certo, poiché va nella stessa direzione del *trend* adesso intrapreso, che in presenza di un diritto vivente di sospetta costituzionalità, la sua impugnazione dopo averne argomentato l’irretrattabilità non correrà alcun rischio di andare incontro a decisioni che si arrestano *in limine litis*²³; tuttavia, è dubbio che lo stesso possa dirsi per la situazione opposta. Volendo prospettare un’ipotesi estrema e rilevante, c’è da domandarsi cioè se, quand’anche l’interpretazione prescelta dal giudice *a quo* e posta ad oggetto dell’ordinanza di rimessione dovesse risultare contraria al diritto vivente – per un’erronea valutazione dello stesso giudice riguardo alla sussistenza di questo o per un disconoscimento della sua praticabilità da parte del rimettente (che in ipotesi contestasse la bontà dell’esegesi dell’organo di nomofilachia) – la pronuncia in cui si troverebbe a sfociare il giudizio di legittimità costituzionale continuerebbe ad appartenere alla tipologia decisoria delle pronunce di merito.

Se si ritenesse di poter dare al quesito risposta positiva e volendo poi indagare il tipo di pronuncia di merito cui si giungerebbe, sarebbe facile prevedere che il giudizio sfocerebbe in una pronuncia interpretativa di rigetto. Per essere ancora più precisi, si farebbe luogo alla pronuncia di rigetto interpretativo, anche definita in dottrina interpretativa “occulta” o “mascherata”, che, com’è noto, si distingue dalla sentenza interpretativa di rigetto in senso proprio, per il fatto che, a differenza di questa, non è resa riconoscibile dalla presenza nel dispositivo del rinvio alla motivazione, introdotto dalla consueta formula «nei sensi e nei modi...». La sentenza interpretativa di rigetto dotata della nota formula appena richiamata è infatti solitamente riservata, come si sa, soltanto ai casi in cui la Corte costituzionale si spinge sino a contrapporre una propria interpretazione adeguatrice alla norma vivente in seno alla giurisprudenza comune e non compete a quelli in cui, come nel caso qui ipotizzato, si tratterebbe solo di avallare un diritto vivente costituzionalmente orientato.

Tuttavia, il quesito sopra posto trova risposta negativa nella [sent. n. 21/2013](#), in cui si legge che la Corte non può essere chiamata a scrutinare una determinata norma di legge, assumendola nel significato attribuitole da un indirizzo interpretativo minoritario, quando invece l’orientamento giurisprudenziale prevalente fornisce una lettura della disposizione conforme all’assetto auspicato dal giudice *a quo*²⁴, concludendosi conseguentemente per l’inammissibilità.

4. *Al di là del mutamento delle formule processuali: uno sguardo ai riflessi sul modello di giustizia costituzionale*

²³ Pure in passato peraltro la Corte, anche quando il ricorso all’inammissibilità era più esteso, nel senso sopra ricordato, ha sempre escluso da esso il caso in cui il giudice rifiutasse di accordare preferenza all’interpretazione conforme per assoggettare a sindacato il diritto vivente di dubbia costituzionalità (garantendo così il massimo impatto della risoluzione dell’antinomia): v. in questo senso l’[ord. n. 191/2013](#).

²⁴ Punto 4 del Cons. in dir.

Il mutamento di orientamento, sia pure attinente ai meri dispositivi processuali, si inserisce nella tendenza che la Corte ha intrapreso negli ultimi anni a fronteggiare e ad eliminare alcuni degli eccessi cui la dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione, così come era stata proclamata sul finire degli anni '90²⁵, aveva dato luogo²⁶. In questo *trend* rientra la cura rivolta a distinguere le interpretazioni conformi che non tradiscono la loro stessa denominazione da quelle che – alla stregua di tutti i limiti testuali, con-testuali ed extra-testuali²⁷ che delimitano i significati plausibili in un certo ambito spazio-temporale²⁸ – non possono annoverarsi come interpretazione ed in realtà celano manipolazioni della legge²⁹. Si mira in tal modo a porre un argine alla possibilità che queste ultime, ammantate del plusvalore che loro verrebbe dalla finalità di attuazione dei principi costituzionali, possano trovare spazio nella giurisprudenza comune (e presumibilmente in quella stessa del giudice delle leggi). A questo riguardo, un chiaro punto fermo viene fissato dalla Corte, nel richiamare all'osservanza della “lettera” della legge, che nessuno sforzo di adeguamento interpretativo – per quanto appunto elevato sia il fine – può superare³⁰. Così, risulta implicitamente ribadita l'esistenza di un «vero confine tra legislazione e giurisdizione»³¹, che la marginalizzazione del testo insita, come sua estrema deriva, in un uso non vigilato della dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione tendeva ad offuscare.

²⁵ Ed il cui *hard core* è tuttora intatto: v. la [sent. n. 21/2013](#) (ed anche le ordd. nn. [198](#) e [322](#) dello stesso anno) in cui si ribadisce il “manifesto” del filone, secondo cui «in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è impossibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

²⁶ Osserva che «dall'errata applicazione del suo paradigma possono derivare alla giustizia costituzionale danni assai gravi che la dottrina (così come, mi sembra, la giurisprudenza) non ha ancora diffusamente avvertito» M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche*, cit., 6.

²⁷ Per la considerazione che la complessiva «situazione normativa» non si esaurisca nella «proposizione normativa» in quanto include «elementi reali extralinguistici», in particolare «assiologici o anassiologici» d'obbligo il riferimento ad A. FALZEA, *La Costituzione e l'ordinamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 277 s.

²⁸ Che la discrezionalità giudiziale non sia illimitata – e che il suo rispetto sia anzi parte integrante del «capitale istituzionale» del potere giudiziario – è argomentato recentemente da R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva “quantistica”*, Franco Angeli, Milano 2013 (le parole cit. si leggono a p. 98).

²⁹ È alquanto noto che nel percorso fin qui compiuto dalla dottrina dell'interpretazione conforme sposata dal giudice delle leggi, non infrequenti siano stati i casi di interpretazioni esulanti dai “limiti di resistenza” della legge, come rilevato, tra gli altri, da F. MODUGNO, *La retribuzione dei congedi straordinari: una «interpretativa di rigetto» a valenza additiva?*, in *Giur. cost.*, I, 1988, spec. 696 e L. CARLASSARE, *Perplexità che ritornano sulle interpretative di rigetto*, in *Giur. cost.*, 2001, spec. 191.

Per la tesi secondo cui «tutte le sentenze interpretative sono additive» e in definitiva costituiscono l'«esercizio di una potestà formalmente giurisdizionale, ma sostanzialmente legislativa» v. G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, risp. 1691 e 1687.

³⁰ Sul limite della legge, v. G.P. DOLSO, *Interpretazione adeguatrice: itinerari giurisprudenziali*, cit., 1305 ss., spec. 1344 ss. e A. PACE, Postilla. *Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione*, in *Giur. cost.*, 2006, 3428 (che critica la [sent. n. 343/2006](#), con nota invece adesiva di M. RUOTOLO, *Per una gerarchia degli argomenti dell'interpretazione*, *ivi*, 3418 ss.).

In giurisprudenza, v. Corte cost., [sent. n. 110/2012](#) (con nota di G. SORRENTI, *Dalla Corte costituzionale un'esplicita battuta d'arresto all'estensione analogica in via giurisdizionale delle sentenze additive*, in *Giur. cost.*, 2013, 483 ss.), in cui si legge che «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme, non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (punto 3 del *Cons. in dir.*); cui *adde* la [sent. n. 170/2013](#), per cui il canone in oggetto «incontra sempre e comunque un limite nell'univoco tenore della disposizione impugnata».

³¹ Riaffermata ora vigorosamente, a conclusione di una serrata analisi teorica e in contrapposizione alla tesi che «esalta il momento creativo dell'interpretazione e l'approssima alla normazione», da M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, cit., 426 s. (che coerentemente sottolinea la preminenza dell'«interpretazione letterale»: 435).

Ancora allo stesso indirizzo si può riportare il ritorno al vincolo stringente che si è reputato derivare dalla *dottrina del diritto vivente*, non più considerata recessiva rispetto alla *dottrina dell'interpretazione conforme*, come in passato era stato ritenuto, declassando la prima – come si ricorderà – a criterio organizzativo dei rapporti Corte/giudici, destinato a soccombere davanti al dovere di interpretazione adeguatrice espressivo invece della supremazia della Costituzione³².

Infine, prendendo atto della debolezza della formula decisoria che qui si mostra di abbandonare, sul piano della sua capacità di garantire la diffusione dell'interpretazione adeguatrice, la Corte costituzionale mostra anche di avere a cuore l'effettivo rispetto dei principi costituzionali posti a rischio dalle ambivalenti letture consentite dalla legge o dalla stessa sua prevalente applicazione. In questo modo non affida al caso (ed alla maggiore o minore sensibilità dei giudici comuni) l'accoglienza nelle aule dei tribunali di quella lettura, ma la àncora all'*auctoritas* che le sentenze interpretative nel tempo hanno dimostrato di saper dispiegare sul campo della pratica giudiziaria. In questo mutamento d'indirizzo decisorio, sembra implicita la presa d'atto da parte del giudice delle leggi che il ricorso all'inammissibilità per l'omessa preferenza accordata all'interpretazione conforme implicava una forzatura sul piano dei requisiti per l'accesso al giudizio di merito e dunque dei rapporti con i giudici *a quibus*, con serio danno per l'effettività dei principi costituzionali. Di fronte alla pluralità di significati sostenibili a partire dal testo³³, contemporaneamente compatibili con la trama sistematica positiva in cui esso è inserito e spesso supportati anche dalla prassi giudiziaria, nonché alla stessa plurivocità dei principi costituzionali³⁴ cui l'adeguamento si deve orientare, la valutazione circa la preferenza ad una data interpretazione conforme non può che essere pertinente al sindacato sostanziale di costituzionalità, come vaglio nel merito della questione. L'attuale precisazione degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale pertanto conduce, come si diceva, ad un più equilibrato assetto dei rapporti tra la Corte

³² V. l'ord. n. 191/2013, cit. Per la constatazione secondo cui «il diritto vivente preclude alla Corte di sperimentare una propria interpretazione e viene esso stesso a porsi come oggetto di scrutinio», v. anche la *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2013*, a cura del Servizio Studi, Roma, Palazzo della Consulta, 27 febbraio 2014, in www.cortecostituzionale.it, 43).

³³ Sulla pluralità di significati validamente desumibili dalla disposizione, pienamente accettata anche in seno all'approccio giuspositivistico, v. da ultimo O. CHESSA, che ripercorre in proposito le note riflessioni di H. Kelsen, H.L.A. Hart e V. Crisafulli: *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Franco Angeli, Milano 2014, 281 ss.

³⁴ L'«indeterminatezza semantica» dei principi costituzionali «consente la costruzione di più norme alternative», come ricorda di recente – con riferimento alla teoria dworkiniana della loro integrazione tramite l'esercizio del *moral reading* – ancora O. CHESSA, *I giudici del diritto*, cit., 316, ribadendo un assunto consolidato nella dottrina in materia (v. più di recente, tra i tanti, almeno A. RUGGERI, *Principio di ragionevolezza e specificità dell'interpretazione costituzionale*, in *Ars interpretandi*, 2002, 261 ss.; ID., *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *Pol. dir.*, n. 4/2006, spec. 540 s., in cui se ne sottolinea anche l'aspetto diacronico, affermando che «le esperienze di diritto costituzionale, in un ordinamento democratico e pluralista quale il nostro, sono attraversate da un moto incessante e si compongono e scompongono in un “gioco” senza fine, che ha quale suo canone fondamentale ed autentico *Grundwert* il principio del libero ed incondizionato confronto culturale, volto alla persuasione attraverso l'argomentazione»; M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, e F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, entrambi in AA.VV., *Interpretazione costituzionale*, a cura di G. Azzariti, Giappichelli, Torino 2007, risp. 45 e 54; T. GUARNIER, *Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale. Specificità e problemi dell'interpretazione costituzionale nell'ordinamento giuridico integrato*, ES, Napoli, 2014, 11 ss. e 30 ss.).

In relazione al ragionamento svolto nel testo, è opportuno precisare che, se è vero che, nonostante le sue premesse sulla vaghezza semantica dei principi costituzionali, lo stesso Dworkin giunge a farsi fautore della *one right answer thesis*, ciò accade grazie alla capacità orientante dei “casi della vita”, capaci di selezionare i significati di volta in volta rilevanti nelle singole situazioni concrete. Il che conferma che, nella molteplicità delle situazioni oggetto dell'attività giurisdizionale comune, le oscillazioni di significato cui sopra si fa riferimento si riproducano in tutto il loro ampio spettro.

costituzionale, i giudici comuni e, non ultimo, il legislatore³⁵: vero invitato di pietra in questo rapporto, ma presenza non meno rilevante, posto che è in gioco in ultima analisi l'interpretazione-applicazione del prodotto della sua propria attività³⁶.

Per tale via, pertanto, la Corte costituzionale finisce, ad avviso di chi scrive, con il rispondere in maniera migliore al ruolo di garante di unità che va ad essa – e dunque al sindacato accentrato di costituzionalità accolto nel nostro Paese – tributato³⁷.

5. Una chiosa finale

V'è in questo mutamento di indirizzo una rinnovata tendenza all'accentramento ed una flessione dell'eccessiva spinta centrifuga che aveva caratterizzato in precedenza il sindacato di legittimità delle leggi, orientandolo verso un'accentuata diffusione. È certo infatti che la "chiusura dei battenti" della Corte (con decisioni di inammissibilità) abbia rappresentato un incoraggiamento ai giudici comuni a "far da sé" anche quando i margini d'azione per una ricomposizione in via ermeneutica erano davvero esigui.

In questo senso, l'attuale cambiamento giurisprudenziale costituisce un fermo passo mosso verso una giusta direzione. Da una parte, esso procede nel senso del recupero delle basi del costituzionalismo moderno, che fa passare da Costituzioni scritte la propria «pretesa ordinante» della civile convivenza e l'assolvimento del compito essenziale di limitazione del potere, giustificando il convincimento per cui, al contrario, ogni «svalutazione del testo» di per sé «allontana dal senso profondo del costituzionalismo»³⁸. Dall'altra, pone un freno all'«incontenibile inaridimento del giudizio incidentale»³⁹ – imputabile agli effetti della stessa dottrina dell'interpretazione conforme in alcune sue manifestazioni non adeguatamente vigilate – in quanto

³⁵ Che nella relativizzazione del testo legislativo, disinvoltamente manipolabile in sede giudiziaria e, in definitiva, nell'incessante «ridefinizione degli equilibri fra legislatore e giudice a vantaggio del secondo» giaccia «una sottile tendenza aristocratica», nel «convincimento che la legge della ragione» sia migliore della «legge degli uomini», è affermato da M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, cit., 393 s.

³⁶ Di queste interrelazioni si mostra ben avveduto, nelle sue acute e raffinate considerazioni, V. SCIARABBA, *L'«interpretazione conforme» tra sindacato diffuso (su «norme») e ipotesi di «graduazione della costituzionalità»: spunti di riflessione*, in AA.VV., *I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, a cura di E. Bindi - M. Perini - A. Pisaneschi, Giappichelli, Torino 2008, 481 ss., ma spec. 488 ss.

I riflessi che la ricostruzione più o meno ampia dei margini di discrezionalità insiti nell'attività di interpretazione-applicazione del diritto, in base alla teoria dell'interpretazione accolta, produce sui rapporti tra potere giudiziario e potere legislativo sono trattati con profondità d'analisi, in riferimento alla *judicial review of legislation* (e per affrontare la «difficoltà contro-maggioritaria» cui la stessa si espone), da O. CHESSA, *I giudici del diritto*, cit., 105 ss. e 122 ss., ma *passim*. Sia pure espressi con riferimento ad un modello di sindacato di costituzionalità di tipo diffuso, essi sono riportabili anche ad un modello accentrato, in cui i giudici comuni siano partecipi della risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale, come accade nel nostro ordinamento in virtù della «dottrina dell'interpretazione conforme».

³⁷ M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche*, cit., il quale, con riguardo alle due istituzioni di garanzia operanti nel nostro ordinamento afferma: «Né il Presidente né la Corte, è chiaro, possono produrre unità quando l'unità non esiste, ma possono almeno assicurare le ragioni del mantenimento dell'unità quando esse vi sono; possono irrobustire le loro radici; possono attivare i meccanismi dell'emozione o della ragione che funzionano – essi sì – da generatori d'unità» (4).

Sul profilo, connesso, della certezza del diritto nell'applicazione dei principi costituzionali, che suggerisce la scelta degli strumenti processuali più idonei al fine di minimizzare o evitare del tutto «(ulteriori) lesioni a «beni» costituzionalmente garantiti» insiste anche R. PINARDI, *L'interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico*, in *Scritti in onore di L. Carlassare*, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, IV, *Dei giudici e della giustizia costituzionale*, cit., 1545.

³⁸ M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, cit., 397.

³⁹ *Ibidem*, 470.

non dissuade i giudici dal prospettare le questioni di legittimità costituzionale, muovendo loro un rimprovero sulla corretta ricognizione dei requisiti per la rimessione delle stesse e del correlato ruolo di “filtro” cui devono assolvere.

Naturalmente, il terreno perso dai dispositivi d’inammissibilità viene guadagnato dai dispositivi interpretativi, per cui in definitiva ciò che non fa il giudice comune lo fa poi la Corte. Ma, oltre ai notevoli guadagni per l’effettività sopra ricordati, è la stessa correzione che la Corte ha oggi apportato ad alcune sbavature del suo indirizzo (grazie al rinnovato richiamo al testo ed al vincolo al diritto vivente) a indurre a credere che la stessa si atterrà ad un atteggiamento di *self-restraint* nel formulare la lettura adeguatrice, idoneo ad evitare le forzature cui si è assistito in passato.

Qualcuno obietterà che poco importa questa redistribuzione di compiti tra Corte e giudici, in quanto l’armonizzazione in via giurisprudenziale della legge alla Costituzione rimane un fenomeno annoverabile alla tendenza allo Stato giurisdizionale che contrassegna i tempi presenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di prevalenza del principio “aristocratico”, legato all’attività di organi privi di legittimazione popolare, sul principio “democratico”, che si esprime nel rispetto del testo dettato dal legislatore dotato di investitura elettiva; ciò che determinerebbe di nuovo una sofferenza per le condizioni desiderabili di sviluppo di una democrazia costituzionale. Ma a una simile obiezione è facile controbattere avvalendosi dell’osservazione secondo cui, poiché la magistratura costituzionale è posta a tutela della «volontà democratica sottesa al patto costituzionale», nella garanzia affidata ad un istituto come la Corte gli elementi aristocratici sono ravvisabili «sì, ma senza esagerare»⁴⁰.

⁴⁰ *Ibidem*, 395.